



CITTÀ DI ALGHERO

PROVINCIA DI SASSARI

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Via Giuseppe Mazzini, 184- tel. +39 079 9978111

pol.municipale@pec.comune.alghero.ss.it

REGOLAMENTO ***DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI ALGHERO***

*Approvato, così come emendato, dal Consiglio Comunale,
nella seduta del 30.06.2025, con atto n. 68.*

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 - Finalità	3
Articolo 2 - Funzioni di polizia urbana	3
Articolo 3 - Funzioni di vigilanza e controllo.....	3
Articolo 4 - Regime sanzionatorio.....	3
TITOLO II - DIVIETI SU AREE PUBBLICHE E AD USO PUBBLICO	4
Articolo 5 - Fruibilità di spazi ed aree pubbliche	4
Articolo 6 - Divieto di stazionamento	4
Articolo 7 - Indicazione aree urbane in cui vige il divieto di stazionamento.....	5
Articolo 8 - Accattonaggio molesto	5
Articolo 9 - Condotte vietate	6
Articolo 10 - Disciplina dei provvedimenti accessori in materia di indebita occupazione di suolo pubblico ai fini di commercio.....	6
Articolo 11 - Manutenzione e decoro edifici	7
Articolo 12 - “Adozione” di aree pubbliche	8
Articolo 13 - Arredo urbano, murales.....	9
Articolo 14 - Rami e siepi	9
Articolo 15 - Facciate fabbricati	9
TITOLO III - NORME DI TUTELA AMBIENTALE.....	9
Articolo 16 - Pozzi e cisterne.....	10
Articolo 17 - Caditoie, bocche di lupo e griglie stradali	10
Articolo 18 - Imprese e cantieri	10
Articolo 19 - Attività produttive e edilizie rumorose, rumori molesti.....	10
Articolo 20 - Pulizia aree prospicienti i pubblici esercizi ed esercizi commerciali.....	11
Articolo 21 - Pulizia e decoro di cortili e aree private.....	11
TITOLO IV - CONDUZIONE ANIMALI	11
Articolo 22 - Animali da affezione.....	11
TITOLO V - DIVIETI GENERALI	12
Articolo 23 - Divieto di abbandono di biciclette su pubblica vita.....	12
Articolo 24 - Divieto di campeggio, pernottamento e bivacco al di fuori delle aree autorizzate	13
Articolo 25 - Altri divieti	14
Articolo 26 - Utilizzo telecamere orientate su aree pubbliche.....	14

Articolo 27 - Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.....	14
TITOLO VI - SANZIONI	14
Articolo 28 - Sanzioni amministrative.....	14
TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	15
Articolo 29 - Abrogazioni di norme.....	15
Articolo 30 - Entrata in vigore	15

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito delle funzioni assegnate alla Polizia Locale, le attribuzioni afferenti al campo della Polizia Urbana.
2. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, conformemente alle norme di legge e regolamentari ed al contenuto delle disposizioni adottate da questo Ente, le condotte che incidono sulla vita sociale della comunità di Alghero allo scopo di preservare la coesione e la convivenza civile, la serena fruizione degli spazi pubblici e al fine di rafforzare la sicurezza urbana, di salvaguardare il decoro urbano ed il patrimonio ambientale del territorio comunale.

Articolo 2 - Funzioni di polizia urbana

1. Le funzioni di Polizia Urbana afferiscono alla gestione delle materie correlate al libero esercizio delle attività quotidiane che si realizzano nel territorio, al soddisfacimento dei bisogni della collettività, al rafforzamento del sentimento di sicurezza e della sicurezza reale, al consolidamento della legalità.

Articolo 3 - Funzioni di vigilanza e controllo

1. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento le attività di vigilanza sono affidate agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e ai dipendenti appartenenti ai profili della vigilanza urbana e da quanti abbiano la qualifica di Agenti od Ufficiali di Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 57 c.p.p.
2. Compiti di vigilanza potranno essere attribuiti ai volontari delle associazioni riconosciute dalla legislazione vigente, incaricati di specifiche funzioni di vigilanza con provvedimento formale adottato dall'Ente con deliberazione della Giunta comunale.
3. In relazione alle norme contenute nel presente regolamento, la Compagnia Barracellare assolve i compiti di cui alla L.R. Sardegna 15 luglio 1988 n. 25 e ss.mm.ii. ed al vigente regolamento della compagnia barracellare del Comune di Alghero.
4. L'accertamento delle violazioni di natura amministrativa è svolto nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii. e delle altre norme poste a disciplina delle singole materie.

Articolo 4 - Regime sanzionatorio

1. Per le violazioni amministrative di cui al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 689/1981 e ss.mm.ii. è ammesso il pagamento in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. La Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art 16 della L. 689/1981.

TITOLO II - DIVIETI SU AREE PUBBLICHE E AD USO PUBBLICO

Articolo 5 - Fruibilità di spazi ed aree pubbliche

1. Il decoro urbano e la salvaguardia delle condizioni che favoriscono l'ordinato svilupparsi dei rapporti sociali all'interno della comunità costituiscono valori pregnanti per questo Ente.
2. L'occupazione delle aree pubbliche e private ad uso pubblico perpetrando condotte non consentite, quali il bivacco, l'accattonaggio molesto ed altre condotte moleste o, comunque, recanti disagio nella comunità, rappresentano un fattore altamente impattante e fortemente degradante nel contesto sociale.
3. Sono, pertanto, vietati lo stazionamento o l'occupazione degli spazi di cui sopra, ovvero gli atti, le attività o i comportamenti che siano in contrasto con l'esigenza di stimolare nelle aree pubbliche e private ad uso pubblico le occasioni di aggregazione per scopi sociali, ludici, culturali, ovvero con il diritto della collettività di vivere gli spazi aperti in piena libertà e serenità e come opportunità di socializzazione.
4. È vietato l'utilizzo o l'occupazione in qualunque forma di suolo pubblico, di elementi di arredo pubblico, di altri beni immobili pubblici, per i quali si è privi di un uno specifico titolo abilitativo all'utilizzo. La violazione del divieto di cui al presente articolo è sanzionato con l'applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 200,00 a euro 500,00.

Articolo 6 - Divieto di stazionamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, commette violazione al presente Regolamento chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione degli spazi previsti dalla vigente normativa.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, comporta, altresì, violazione a questo Regolamento l'essere trovato in condizioni di manifesta ubriachezza (Art. 688 del Codice Penale) in uno dei luoghi di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Le violazioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo comportano, conformemente al disposto di cui agli articoli 9 e 10 del Decreto legge n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 48/2017, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00.
4. L'organo accertatore intima al trasgressore, contestualmente all'accertamento della condotta illecita, l'allontanamento dal luogo della accertata violazione ai sensi dell'articolo 10 del prefato D.L. n. 14/2017.
5. L'ordine di allontanamento viene notificato al trasgressore contestualmente alla notifica del processo verbale di violazione amministrativa; il trasgressore dovrà spostarsi ad una distanza non inferiore a 300 metri dal luogo della commessa violazione. L'inottemperanza comporta la sanzione da euro 300,00 a euro 900,00.
6. Qualora dalla condotta tenuta dal trasgressore possa derivare pericolo per la sicurezza, ovvero in caso di violazione reiterata dell'ordine di allontanamento, il Questore potrà disporre con provvedimento motivato, ai sensi del D.L. 14/2017, convertito con legge 48/2017, per un

periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'articolo 9 della stessa normativa ed espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, le modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

7. Il Questore può altresì disporre il divieto di accesso ai soggetti individuati dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 401/1989, così come modificato dalla legge n. 132/2018.

Articolo 7 - Indicazione aree urbane in cui vige il divieto di stazionamento

1. Allo scopo di fornire una norma chiara, volta a integrare in modo compiuto le prescrizioni di cui al precedente articolo 6 si elencano, di seguito le aree in cui vigono i divieti di stazionamento di cui al presente Regolamento:
 - aree adiacenti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti universitari nonché le loro pertinenze;
 - aree adiacenti i Palazzi di pregio per caratteristiche storiche, architettoniche, culturali;
 - aree adiacenti: Museo comunale, palazzi sede di esposizioni museali, biblioteche comunali e aperte al pubblico, sale cinematografiche, parchi, immobili che ospitano uffici pubblici, chiese, parchi, piazze;
 - Cimitero cittadino e le pertinenze dello stesso;
 - giardini pubblici presenti nel territorio comunale;
 - parcheggi pubblici, con sosta regolamentata a pagamento;
 - supermercati ed i parcheggi degli stessi;
 - aree in cui si svolgono manifestazioni musicali, culturali, sportive;
 - Presidi sanitari, ingresso e pertinenze di strutture ospedaliere e di ambulatori medici;
 - aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli.
2. I suddetti divieti si estendono per un raggio di 300 metri dal sito interdetto.
3. Le violazioni delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono punite con la stessa previsione sanzionatoria di cui all'articolo 6 di questo regolamento.
4. I divieti di cui al presente articolo ed il conseguente regime sanzionatorio non si estendono agli artisti di strada in quanto l'arte di strada è già disciplinata da apposito regolamento adottato dal Comune di Alghero.
5. Il Comune di Alghero riconosce e valorizza pertanto detta arte quale fenomeno culturale e ne stimola le varie forme espressive, promuovendone l'ordinato svolgimento nel territorio comunale. Ai fini del presente regolamento per "Arte di strada" deve intendersi l'attività artistica svolta a titolo gratuito o richiedendo un'offerta libera, in spazi pubblici, in modo itinerante, di tipo musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio.

Articolo 8 - Accattonaggio molesto

1. In tutto il territorio comunale è fatto divieto di chiedere soldi ed elemosinare provocando disturbo ai passanti, l'accattonaggio molesto (Art. 669 bis Codice Penale)
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del presente articolo comporta una sanzione amministrativa compresa tra euro 100,00 ed euro 300,00 e l'obbligo di cessare immediatamente la condotta sopra citata.

3. La Polizia Locale, all'atto della contestazione della violazione, verificherà l'ottemperanza all'obbligo di cessazione immediata della condotta illecita e interverrà coattivamente, in caso di inottemperanza, per dare esecuzione alle prescrizioni di cui al presente articolo.

Articolo 9 - Condotte vietate

1. Sul suolo pubblico è vietato:

- occupare panchine, marciapiedi, spazi verdi per bivaccare, per depositarvi ingombri;
- ostruire il libero accesso alle soglie d'ingresso delle abitazioni;
- deturpare, danneggiare, imbrattare le facciate di immobili prospettanti sulla pubblica via;
- soddisfare bisogni corporali in aree pubbliche, al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
- lavarsi in strada o utilizzare per lavarsi fontane o vasche pubbliche;
- utilizzare l'acqua di fontane e vasche pubbliche per lavare biancheria, riempire cisterne private e altro;
- introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per consumare pasti preconfezionati o da asporto, dormire e compiere atti contrari alla fruibilità dei luoghi ed al decoro;
- disturbare il regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche;
- La violazione di cui al presente articolo determina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00.

2. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, gli agenti intimano al trasgressore di allontanarsi ad una distanza non inferiore a 300 metri dal luogo in cui è stata accertata la violazione, con divieto di reiterare in qualsivoglia area della Città condotte che pregiudicano totalmente, o anche parzialmente, la libera e serena fruizione delle aree pubbliche e private ad uso pubblico.
3. Il rifiuto di allontanarsi, ovvero la reiterazione delle suddette condotte, fatte salve eventuali ulteriori responsabilità di natura penale e/o amministrativa, determina l'allontanamento coattivo del trasgressore ad opera degli agenti accertatori.
4. La Polizia Locale e i soggetti deputati a fare osservare le suddette prescrizioni assicureranno in caso di inottemperanza l'esecuzione coattiva di quanto previsto nel presente articolo.

Articolo 10 - Disciplina dei provvedimenti accessori in materia di indebita occupazione di suolo pubblico ai fini di commercio

1. Nel caso di occupazione di suolo pubblico ai fini di commercio, effettuata in modo parzialmente difforme dal titolo abilitativo o in assenza dello stesso, la gradualità dei provvedimenti accessori volti all'interruzione dell'esercizio dell'attività sarà applicata secondo le modalità di seguito indicate:
 - Prima infrazione: ai sensi del D.Lgs. 103/2024 art. 6 comma 1, diffida, in forma scritta, dal commettere analoghe infrazioni e ordine di ripristino dello stato dei luoghi che dovrà avvenire entro giorni venti dalla data di notifica della medesima diffida;
 - Seconda infrazione commessa nel corso dei 5 anni successivi alla notificazione della prima

sanzione: sospensione dell'esercizio dell'attività per giorni 5, con decorrenza dal settimo giorno successivo alla notificazione dello stesso atto di sospensione e ordine di ripristino dello stato dei luoghi che dovrà avvenire entro giorni due dalla data di notifica del medesimo provvedimento;

- Terza infrazione commessa nel corso dei 5 anni successivi alla notificazione della prima sanzione: sospensione dell'esercizio dell'attività per giorni 10, con decorrenza dal settimo giorno successivo alla notificazione dello stesso atto di sospensione e ordine di ripristino dello stato dei luoghi che dovrà avvenire entro giorni due dalla data di notifica del medesimo provvedimento;
- Quarta infrazione commessa nel corso dei 5 anni successivi alla notificazione della prima sanzione: revoca del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività e ordine di ripristino dello stato dei luoghi che dovrà avvenire entro giorni due dalla data di notifica del medesimo provvedimento. Il soggetto a cui è stato revocato il titolo abilitativo non potrà presentare la SCIA di avvio dell'attività produttiva nei tre mesi successivi alla data di revoca.

Resta inteso che nello spazio indebitamente occupato non si potrà esercitare l'attività commerciale.

Articolo 11 - Manutenzione e decoro edifici

1. I proprietari, i locatari ed i concessionari di beni immobili ricadenti nel territorio comunale hanno l'obbligo di assicurarsi che i fabbricati siano conservati in uno stato di manutenzione tale da garantirne il decoro, intervenendo immediatamente per eseguire i necessari interventi di manutenzione ordinaria, o straordinaria.
2. I proprietari, i locatari ed i concessionari di beni immobili dovranno rimuovere ogni elemento pregiudicante la sicurezza dell'immobile ed intervenire immediatamente per scongiurare pericoli per l'incolumità pubblica imputabili alla precarietà del fabbricato; dovrà in particolare, essere rimosso immediatamente, dai fabbricati, ogni elemento che provoca degrado. In aggiunta negli edifici non civilmente abitati, i proprietari degli stessi dovranno avere cura che l'accesso all'immobile sia precluso ai terzi, volatili ed animali etc. predisponendo una adeguata messa in sicurezza e provvedendo alla chiusura di ogni eventuale accesso.
3. I soggetti di cui al comma 2 sono altresì obbligati ad assicurare:
 - la manutenzione e la pulizia delle facciate, degli infissi, degli elementi di arredo esterni al fabbricato, delle serrande, delle coperture esterne, delle tende, delle insegne;
 - l'integrità e la pulizia delle targhe dei numeri civici posti nella facciata del fabbricato;
 - la raccolta, attraverso gronde e pluviali, delle acque meteoriche che scolano dai tetti dei fabbricati e il loro convogliamento nei sistemi di smaltimento senza provocare ristagno alcuno;
 - la pulizia e la bonifica di fosse biologiche e di qualsivoglia dispositivo autorizzato di smaltimento delle acque nere.
4. I proprietari, i locatari ed i concessionari dei fondi al cui interno sono presenti canali e corsi d'acqua hanno l'obbligo di tenere costantemente pulite le aste fluviali e le sponde, rimuovendo tutto ciò che ostruisce il deflusso delle acque.
5. Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo determinano a titolo di sanzione amministrativa il pagamento della somma di euro 500,00; il proprietario, locatario, concessionario del bene

immobile dovrà entro trenta giorni ottemperare all'obbligo di realizzare gli interventi rivolti ad assicurare l'integrità, il decoro, la sicurezza dell'immobile; in caso di inottemperanza, ferme restando le eventuali responsabilità di natura penale nei confronti del soggetto inadempiente, l'Ente potrà disporre, con provvedimento dirigenziale, l'intervento sostitutivo imputandone i costi al trasgressore.

6. I proprietari, i locatari ed i concessionari dovranno ottemperare immediatamente all'obbligo di messa in sicurezza del fabbricato laddove si concretizzi uno stato di pericolo.
7. L'Amministrazione avvalendosi delle prerogative attribuite dalla normativa vigente, disporrà con ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco l'esecuzione degli interventi rivolti ad assicurare la sicurezza e l'incolumità delle persone.
8. Qualora per la messa in sicurezza vengano utilizzate transenne o altri beni di proprietà dell'amministrazione, dovrà essere corrisposto il canone e le cauzioni come stabilito con apposito atto.

Articolo 12 - “Adozione” di aree pubbliche

1. L'Ente potrà concedere a terzi attraverso i patti di collaborazione con i cittadini, sulla base di un'istanza formale presentata dall'interessato, la cura di elementi di arredo e decoro presenti sulla pubblica via; nella valutazione sull'ammissibilità della suddetta richiesta si darà maggiore peso alla qualità della proposta e ai benefici per la comunità che l'accoglimento della stessa determina. L'istante può, anche, chiedere di essere autorizzato a collocare sul suolo pubblico elementi di arredo a proprie spese, assicurandone la cura e la manutenzione.
2. L'istruttoria delle istanze è di competenza del competente Settore di riferimento e l'autorizzazione dovrà essere formalizzata con deliberazione di Giunta Comunale.
3. L'autorizzazione a collocare sul suolo pubblico elementi di arredo, e/o di assicurarne la cura e la manutenzione, conseguente al provvedimento di cui al precedente comma 2 esenta il soggetto autorizzato dal pagamento della tassa di concessione e da qualsivoglia altro onere sull'area interessata.
4. Nessun compenso potrà mai essere richiesto all'Amministrazione da parte dei soggetti autorizzati al posizionamento sul suolo pubblico e/o alla cura dei suddetti elementi di arredo.
5. Il soggetto che ottiene l'autorizzazione a prendersi cura della cosa pubblica, ovvero l'autorizzazione a collocare sul suolo pubblico elementi di decoro, dovrà assicurare costantemente la cura e il decoro della cosa affidatagli.
6. L'omessa cura della cosa pubblica o dell'elemento di arredo collocato su area pubblica imputabile al soggetto autorizzato determina la revoca della sopra citata autorizzazione; il trasgressore, inoltre, incorre nella sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma di denaro compresa tra euro 25,00 e euro 500,00; l'elemento di arredo sarà acquisito permanentemente dall'Amministrazione.
7. In caso di rinuncia alla cura e manutenzione di un elemento di arredo e decoro posto da terzi, l'Ente valuterà se acquisire il bene, senza alcun costo, al patrimonio comunale.
8. Eventuali danni arrecati alle infrastrutture e ai beni mobili di proprietà dell'Ente saranno posti a carico del soggetto che ha ottenuto l'autorizzazione.

Articolo 13 - Arredo urbano, murales

1. In assenza di specifica autorizzazione è vietato, sulle aree pubbliche e ad uso pubblico e sui beni appartenenti al patrimonio pubblico e di arredo urbano:
 - affiggere sui pali dell'illuminazione, sugli alberi, sulle panchine, sulle facciate dei fabbricati, e più in generale su qualsivoglia struttura prospettante e visibile dalle aree pubbliche volantini, locandine e manifesti;
 - realizzare *murales*, disegni, scritte di qualsiasi genere, con qualsiasi tecnica e con qualunque prodotto (vernici, spray ecc.) su muri di edifici pubblici e privati, su recinzioni di cantieri, su infrastrutture prospicienti la pubblica via, su impianti pubblicitari, su qualsiasi altro spazio pubblico e privato affacciante sulla pubblica via;
 - eventuali deroghe ai divieti di cui al presente comma dovranno essere preventivamente ed espressamente autorizzate dalla Giunta comunale.
2. Le violazioni di cui precedente comma, salvo che il fatto costituisca reato, comportano una sanzione amministrativa di euro 250,00 e l'obbligo della rimessione in pristino delle aree e dei beni interessati.

Articolo 14 - Rami e siepi

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere rimossi dai proprietari, possessori e/o locatari conformemente al contenuto delle prescrizioni di cui al codice della strada.
2. Le violazioni al punto precedente saranno punite ai sensi di quanto previsto dal codice della strada.

Articolo 15 - Facciate fabbricati

1. È vietato scuotere tappeti, tovaglie, panni e simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio. È inoltre vietato stendere panni fuori dalle finestre o oltre la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi e le aree pubbliche. È fatta eccezione per le abitazioni prive di balconi/terrazzi, ovvero di finestre che affaccino su aree condominiali, con divieto di fare sgocciolare i panni sulla pubblica via e con l'obbligo di preservare il decoro del fabbricato e della strada.
2. È vietato lordare il suolo gettando da finestre e balconi oggetti di qualsivoglia natura.
3. È vietato fare scolare acqua e sostanze liquide da finestre e balconi.
4. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque parte dell'edificio prospiciente l'area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
5. Le violazioni ai divieti di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 e l'obbligo di rimessione in pristino dei luoghi interessati.

TITOLO III - NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Articolo 16 - Pozzi e cisterne

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2. La violazione alle prescrizioni di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza ivi indicati.

Articolo 17 - Caditoie, bocche di lupo e griglie stradali

1. È sempre vietato sversare liquidi e qualsiasi altro materiale all'interno di caditoie, bocche di lupo e griglie stradali.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa di euro 100,00

Articolo 18 - Imprese e cantieri

1. È vietata qualsiasi lavorazione di auto-officina, carrozzeria e autolavaggi su aree pubbliche.
2. È fatto divieto di eseguire lavorazioni artigianali sulle aree pubbliche, fatte salve quelle autorizzate agli artigiani di strada.
3. Nei cantieri stradali e nei cantieri edili l'esecuzione delle lavorazioni dovrà avvenire assicurando che non si verifichi la dispersione di polveri, sabbia, materiale di cantiere; non dovrà essere altresì compromessa la salubrità dell'aria.
4. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
5. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

Articolo 19 - Attività produttive e edilizie rumorose, rumori molesti

1. I macchinari delle attività industriali e d'impresa, che producono rumore, dovranno essere utilizzati negli orari stabiliti dal presente regolamento.
2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, potranno essere esercitate nel periodo invernale che va dal 16 ottobre al 15 aprile esclusivamente dalle ore 07.30 alle 13.00 (mattino) e dalle ore 15.00 alle 20.00 (pomeriggio) mentre nel periodo estivo che va dal 16 aprile al 15 ottobre esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 13.00 (mattino) e dalle ore 16.00 alle 21.00 (pomeriggio).
3. Il presente articolo costituisce parte integrante dell'ordinanza n.9/79 a cui si fa riferimento.
4. Autorizzazioni in deroga per lavori pubblici, cantieri stradali, ecc. potranno essere concesse dal competente Settore dell'Ente riportando la stessa deroga nel provvedimento autorizzativo.
5. Nelle abitazioni, al chiuso e all'aperto, nelle aree condominiali e in tutti i locali, sia pubblici che privati, l'utilizzo di sorgenti sonore quali strumenti musicali, apparecchi televisivi, elettrodomestici ecc. deve essere fatto senza arrecare disturbo eccedente la normale tollerabilità al vicinato.
6. In particolare i suoni e/o i rumori non devono superare la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi, ovvero è vietata l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei

monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

7. È vietato provocare disturbo eccedente la normale tollerabilità alle occupazioni e al riposo delle persone con grida e schiamazzi.
8. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità di natura amministrativa e penale, comporta l'applicazione della sanzione di euro 500,00.

Articolo 20 - Pulizia aree prospicienti i pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1. I titolari e i gestori di pubblici esercizi, di esercizi commerciali e di attività artigianali devono provvedere alla rimozione giornaliera di rifiuti derivanti direttamente o indirettamente dalle loro attività abbandonati nelle immediate vicinanze della stessa, in modo tale che all'orario di chiusura dell'attività l'area prospiciente la stessa risulti pulita.
2. La violazione di cui al punto n.1 prevede la sanzione pecuniaria di euro 500,00. In caso di inerzia provvederà, attivando il potere sostitutivo, il Comune di Alghero computando poi le spese ai proprietari delle attività.
3. Alla terza infrazione commessa nel corso dei 5 anni successivi alla notificazione della prima sanzione: sospensione dell'esercizio dell'attività per giorni 10, con decorrenza dallo stesso giorno della notificazione dello stesso atto di sospensione e ordine di ripristino dello stato dei luoghi che dovrà avvenire entro giorni due dalla data di notifica del medesimo provvedimento. In caso di inerzia provvederà, attivando il potere sostitutivo, il Comune di Alghero computando poi le spese ai proprietari delle attività, oltre la sanzione.

Articolo 21 - Pulizia e decoro di cortili e aree private

1. Al fine di garantire il decoro Urbano ed a tutela dell'incolumità pubblica, per impedire la proliferazione di roditori, zecche ed insetti, i possessori a qualsiasi titolo di cortili, terreni scoperti, aree pertinenziali a case di civile abitazione, appezzamenti di terreno in genere, posti all'interno ed a margine di zone urbanizzate e nelle immediate vicinanze di case sparse, devono provvedere alla ordinaria pulizia dei siti nonché, tenerli liberi da rifiuti, vegetazione spontanea e sterpaglie.
2. Chi viola le disposizioni del punto precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 ad € 500,00.

TITOLO IV - CONDUZIONE ANIMALI

Articolo 22 - Animali da affezione

1. Gli animali da affezione dovranno essere tenuti dai proprietari in modo conforme all'esigenza di assicurarne costantemente il benessere. La gestione e la conduzione degli stessi deve avvenire secondo le disposizioni previste dal vigente Regolamento Comunale sulla tutela degli animali approvato con deliberazione consiliare n. 48/2018, al quale si fa integrale riferimento.
2. Ai proprietari o possessori di cani è vietato:
 - condurre i cani negli spazi in cui è vietato l'accesso;
 - condurre i cani nelle aree pubbliche e private aperte ad uso pubblico senza utilizzare

guinzaglio e museruola. L'utilizzo della museruola non è obbligatorio per i cani di piccola taglia;

- non raccogliere le deiezioni canine del proprio cane;
- abbandonare i sacchetti con le deiezioni al di fuori dei contenitori appositi.

3. Il proprietario o conduttore di un cane di grossa taglia, ovvero di indole mordace, dovrà utilizzare un guinzaglio di tipo corto al ginocchio.
4. Chiunque si prende cura di animali da affezione vaganti, somministrando ad essi cibo e acqua su aree pubbliche o private ad uso pubblico, dovrà utilizzare ciotole e contenitori che dovranno essere immediatamente rimossi; in caso di deposito sul suolo di residui di cibo, ovvero di sversamento di acqua e sostanze liquide, l'area dovrà essere ripulita immediatamente. Si rimanda al regolamento all'uopo predisposto.
5. È fatto obbligo ai possessori o tutori dell'animale da affezione di rimuovere e smaltire le deiezioni.
6. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo, comporta l'applicazione della sanzione di euro 300,00.

TITOLO V - DIVIETI GENERALI

Articolo 23 - Divieto di abbandono di biciclette su pubblica vita

1. Al fine di garantire la fruibilità, il decoro delle aree pubbliche è vietato abbandonare sui marciapiedi velocipedi ormai vetusti. La vetustà si evince dall'evidente stato di abbandono degli stessi rappresentato dalla presenza di ruggine, mancanza di organi essenziali, ruote sgonfie etc. Viene fatto divieto altresì di legare con catena le biciclette nelle cancellate poste a recinzione di opere pubbliche.
2. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00 nonché la sanzione accessoria della rimozione coattiva.

Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, l'organo competente al controllo provvede ad apporre sul velocipede un apposito adesivo recante:

- a. l'indicazione dell'organo accertatore;
- b. la data dell'accertamento;
- c. l'avviso circa l'avvio del procedimento di rimozione del mezzo.

A decorrere dalla data indicata sull'adesivo, decorre un termine di quindici (15) giorni entro il quale il proprietario è tenuto a rimuovere volontariamente il velocipede.

L'avviso di avvio del procedimento è altresì pubblicato, per pari durata, all'Albo Pretorio on-line del Comune.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, il velocipede si considera abbandonato su suolo pubblico e l'organo competente procede alla sua rimozione e/o demolizione, ai sensi della normativa vigente.

3. In particolar modo, considerato il pregio storico del monumento ubicato in Piazza Porta Terra dedicato ai caduti in guerra, sarà severamente vietato legare velocipedi e monopattini allo stesso, pertanto, nel caso di violazione del presente punto si procederà immediatamente alla

rimozione senza aspettare il decorrere di gg 15. Verrà comminata la sanzione pari ad euro 100,00.

Articolo 24 - Divieto di campeggio, pernottamento e bivacco al di fuori delle aree autorizzate

1. È vietato campeggiare, installare tende, roulotte, camper, veicoli o altri mezzi adibiti a dimora temporanea fuori dalle aree espressamente autorizzate, su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione alle zone ad elevata sensibilità ambientale e turistica, tra cui:
 - le aree costiere;
 - pinete e aree boschive;
 - parchi, giardini pubblici e spazi verdi urbani;
 - aree demaniali marittime e zone archeologiche o monumentali.
2. È altresì vietato il pernottamento all'aperto mediante sacchi a pelo, coperte, bivacchi improvvisati o sosta in veicoli con finalità di riposo notturno in spazi pubblici o di uso pubblico, quando tale comportamento comprometta il decoro, l'igiene o la sicurezza urbana.
3. I comportamenti di cui ai commi precedenti:
 - costituiscono violazione dell'art. 22 della L.R. 16/2017 della Regione Autonoma della Sardegna, se ricorrono le condizioni previste dalla medesima norma;
 - sono altresì sanzionati ai sensi del presente regolamento con una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 fatti salvi eventuali ulteriori profili di responsabilità previsti da norme regionali o statali.
4. È inoltre, vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
5. La sosta temporanea di roulotte e camper nel territorio comunale si potrà realizzare nel rigoroso rispetto delle norme poste a disciplina della circolazione stradale; la suddetta sosta potrà avvenire con le stesse modalità previste per la sosta dei veicoli a motore, senza che tale sosta determini accampamento, ovvero non potrà essere assimilabile a qualsivoglia forma di accampamento.
6. Deroghe alle suddette prescrizioni possono essere concesse con provvedimento formale emesso dal Settore Sicurezza e Vigilanza in occasione di eventi di natura eccezionale, ovvero per cause contingenti.
7. Gli agenti di Polizia Locale e gli altri organi deputati al controllo, ove necessario, possono disporre:
 - la rimozione immediata di tende o strutture abusive;
 - l'allontanamento dei soggetti coinvolti;
 - la segnalazione agli uffici competenti in materia ambientale e demaniale.
8. La violazione delle norme contenute nel presente articolo determina la sanzione di euro 500,00 a carico dei trasgressori, con l'obbligo di rimuovere immediatamente l'ingombro, ovvero il veicolo.
9. In caso di inottemperanza all'obbligo di rimozione dell'ingombro, ovvero del veicolo, gli agenti della polizia locale attueranno la rimozione forzata.

Articolo 25 - Altri divieti

1. Sono vietate le sottoelencate condotte:

- deturpare in qualsiasi modo e con qualsivoglia azione le aree pubbliche e private del territorio comunale;
- effettuare tagli e/o potature, salvo formale autorizzazione da parte degli uffici competenti, su alberi e piante su area pubblica;
- danneggiare le piante, il manto erboso, le strutture mobili e fisse destinate a scopi ludici, ricreativi, culturali, di aggregazione ecc., quali aree giochi per bambini, panchine, vasi, aiuole, impianti pubblicitari ecc.;
- scavalcare recinzioni, ringhiere, strutture poste a protezione di aree pubbliche o private destinate ad uso pubblico;
- fumare nei parchi, calpestare le aiuole, estrarre foglie e fiori dalle piante poste su area pubblica;
- sostare, camminare, praticare sport nell'area urbana a torso nudo;
- porre in essere atti contrari alla pubblica decenza;
- circolare e/o sostare con veicoli nelle aree verdi, nelle aree pedonali, nelle aree boschive, sull'arenile, sulle dune, sulla sabbia autoctona delle spiagge insistenti nel territorio comunale.

2. La violazione delle sopra elencate prescrizioni comporta la sanzione amministrativa corrispondente a euro 200,00 e l'obbligo di ripristino immediato dello stato dei luoghi interessati.

Articolo 26 - Utilizzo telecamere orientate su aree pubbliche

1. È fatto divieto di utilizzo di telecamere e di altri sistemi di videosorveglianza orientati su aree pubbliche e private aperte ad uso pubblico.
2. La violazione delle sopra elencate prescrizioni comporta, in aggiunta alle eventuali ulteriori responsabilità di natura penale/amministrativa che dovessero configurarsi, la sanzione amministrativa corrispondente a euro 200,00 con l'obbligo immediato della rimozione dei dispositivi installati in assenza di autorizzazione.

Articolo 27 - Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto

1. L'utilizzo di SAPR (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) è ammesso laddove disposto dal legislatore previa autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti, ovvero ENAV e ENAC, nel rispetto rigoroso delle prescrizioni di cui al codice della navigazione.
2. Le violazioni delle prescrizioni di cui al comma 1 sono sanzionate ai sensi del Regolamento mezzi aerei a pilotaggio remoto di ENAC.

TITOLO VI - SANZIONI

Articolo 28 - Sanzioni amministrative

1. Il sistema sanzionatorio per le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento è disciplinato

dalla legge n. 689/1981 e ss.mm.ii..

2. Resta ferma l'applicazione di eventuali ulteriori sanzioni di natura amministrativa e/o penale qualora le condotte perpetrate dai trasgressori dovessero caratterizzare più responsabilità.
3. Quando le norme del presente Regolamento sanciscono che in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o una condotta illecita, ovvero l'obbligo di rimozione delle occupazioni abusive o, ancora, di ripristino dello stato dei luoghi deve esserne fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
4. I sopra citati obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
5. Quando il trasgressore non adempie al suo obbligo in applicazione e nei termini di cui sopra, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo suddetto; le spese sostenute per l'esecuzione sono imputate al trasgressore.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29 - Abrogazioni di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate e cessano pertanto di avere efficacia le norme e le disposizioni comunali adottate in materia in quanto incompatibili col presente regolamento.

Articolo 30 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 dello Statuto comunale, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione approvativa, divenuta esecutiva ai sensi di legge.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme della Unione Europea, nazionali e regionali vigenti in materia in quanto applicabili.
3. Questo regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni, in quanto applicabili, della Unione Europea, nazionali e regionali, per le materie qui disciplinate.
4. Le disposizioni del presente regolamento saranno sottoposte a monitoraggio, di norma almeno ogni dodici mesi, al fine di valutare il loro impatto sulla organizzazione dell'Ente, e sul suo contesto sociale e comunitario.